



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 7 luglio 2025

AOOCRT Protocollo n. 0009970/11-07-2025



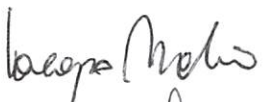
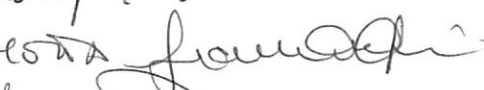
Lex 11
PDL 324
02.06

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge regionale

Disposizioni per il reclutamento di personale non obiettore ai fini dell'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)

D'iniziativa dei Consiglieri:

IACOPO MELIS 
CAPINROSSI 
ANNA PARIS 
GIACOMO BUGLIANI 
VALENTINO MERCANTI 

Proposta di legge

Disposizioni per il reclutamento di personale non obiettore ai fini dell'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Procedure concorsuali per personale non obiettore

Art. 2 – Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'effettiva attuazione dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 richiede che le strutture del servizio sanitario regionale siano poste nelle condizioni di assicurare, in modo uniforme sul territorio, l'erogazione delle prestazioni connesse all'interruzione volontaria di gravidanza, anche attraverso un'organizzazione del personale che consenta di disporre di figure non obiettrici nei servizi preposti;
2. Al fine di garantire in modo costante la funzionalità di tali servizi, è opportuno che le aziende sanitarie, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, possano attivare specifiche procedure selettive per il reclutamento di personale non obiettore di coscienza anche al fine di prevenire situazioni di criticità che incidano negativamente sull'accesso alle prestazioni;
3. In presenza di eventuali situazioni in cui le aziende sanitarie risultino prive di personale non obiettore e non possano quindi garantire l'erogazione dei servizi previsti dalla normativa statale, è necessario prevedere tempi certi per l'attivazione delle procedure di reclutamento, così da assicurare la piena funzionalità organizzativa e la continuità dell'offerta assistenziale;

Approva la presente legge

Art. 1.

Procedure concorsuali per personale non obiettore

1. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario regionale, ai fini di assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni preposte all'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), possono attivare procedure concorsuali o selettive, espletate in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), finalizzate al reclutamento di personale non obiettore di coscienza.

2. Qualora le aziende sanitarie rimangano prive di personale non obiettore, le procedure concorsuali o selettive di cui al comma 1 sono espletate, nei limiti delle disponibilità della dotazione organica, entro novanta giorni dall'accertamento da parte delle medesime aziende della situazione di carenza.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa

L'effettiva attuazione dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 richiede che le strutture del servizio sanitario regionale siano poste nelle condizioni di assicurare, in modo uniforme sul territorio, l'erogazione delle prestazioni connesse all'interruzione volontaria di gravidanza, anche attraverso un'organizzazione del personale che consenta di disporre di figure non obiettrici nei servizi preposti.

Con la presente proposta di legge, al fine di garantire in modo costante la funzionalità di tali servizi, si prevede, pertanto, che le aziende sanitarie, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, possano attivare specifiche procedure selettive per il reclutamento di personale non obiettore di coscienza anche al fine di prevenire situazioni di criticità che incidano negativamente sull'accesso alle prestazioni. Si prevede, inoltre, che, qualora le aziende sanitarie risultino prive di personale non obiettore, con la conseguenza di non poter garantire l'erogazione dei servizi previsti dalla normativa statale, siano individuati tempi certi per l'attivazione delle procedure di reclutamento, così da assicurare la piena funzionalità organizzativa e la continuità dell'offerta assistenziale.

La proposta assume, in tal senso, una funzione di rafforzamento strutturale e programmatico del sistema, anche alla luce della complessità organizzativa che caratterizza l'attuazione della legge 194, in un quadro che può essere influenzato da dinamiche mutevoli in termini di disponibilità di personale, turnazioni e programmazione sanitaria.

Per quanto attiene al dettaglio dell'articolo si specifica quanto segue.

L'**articolo 1**, comma 1, per le finalità sopra esposte, dispone che le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario regionale, con le modalità di cui all'articolo 101 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), possano attivare specifiche procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale non obiettore di coscienza. Il comma 2 introduce invece un termine certo per l'espletamento delle procedure selettive nei casi in cui sia accertata l'assenza di personale non obiettore, prevedendo che le stesse siano concluse entro novanta giorni dalla rilevazione della situazione di carenza, nel rispetto dei limiti della dotazione organica.

Infine, l'**articolo 2**, mediante esplicita clausola di neutralità finanziaria, dispone che dall'attuazione della presente Pdl non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

Proposta di legge regionale

Oggetto:

Disposizioni per il reclutamento di personale non obiettore ai fini dell'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)

Soggetto proponente:

Primo firmatario: Iacopo Melio - Gruppo consiliare Partito democratico

Copertura finanziaria:

Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale, anch'essa senza oneri aggiuntivi né di personale né strutturali.

Tipologia della proposta di legge

L'effettiva attuazione dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 richiede che le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale siano poste nelle condizioni di assicurare, in modo uniforme sul territorio, l'erogazione delle prestazioni connesse all'interruzione volontaria di gravidanza, anche attraverso un'organizzazione del personale che consenta di disporre di figure non obiettrici nei servizi preposti. Con la presente proposta di legge, al fine di garantire in modo costante la funzionalità di tali servizi, si prevede, pertanto, che le aziende sanitarie, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, possano attivare specifiche procedure selettive per il reclutamento di personale non obiettore di coscienza anche al fine di prevenire situazioni di criticità che incidano negativamente sull'accesso alle prestazioni. Si prevede, inoltre, che, qualora le aziende sanitarie risultino prive di personale non obiettore, con la conseguenza di non poter garantire l'erogazione dei servizi previsti dalla normativa statale, siano individuati tempi certi per l'attivazione delle procedure di reclutamento, così da assicurare la piena funzionalità organizzativa e la continuità dell'offerta assistenziale.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

La proposta di legge in oggetto è corredata della clausola di neutralità finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis della legge n. 196/2009 e dell'articolo 17, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2015.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Le misure previste dalla proposta di legge non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 di cui alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60. Ciò in quanto gli interventi si configurano come strettamente ordinamentali e aventi, pertanto, carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Nel dettaglio, per ciascun articolo, si specifica quanto segue.

Riguardo **all'articolo 1, comma 1**, si evidenzia che le procedure concorsuali o selettive finalizzate al reclutamento di personale non obiettore si svolgono nell'ambito delle attività ordinarie delle aziende sanitarie, secondo le modalità già previste dalla normativa regionale vigente, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il **comma 2** del medesimo articolo, nel prevedere un termine certo per l'attivazione delle procedure in caso di carenza di personale, configura un obbligo di natura organizzativa che si attua nei limiti della dotazione organica disponibile, senza generare effetti finanziari aggiuntivi.

L'**articolo 2** introduce, infine, la clausola di neutralità finanziaria, confermando espressamente l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Dalla legge in esame, inoltre, non derivano oneri organizzativi in quanto la gestione operativa e di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza regionale è svolta dalle strutture esistenti presso la Giunta e le Aziende sanitarie senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

L'articolo 81, comma 3, della costituzione impone l'obbligo della copertura finanziaria statuendo che *“ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”*.

L'articolo 17, comma 1, legge 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.

L'articolo 14 legge regionale Toscana 1/2015 disciplina i mezzi di copertura delle leggi regionali che secondo prassi (come richiamata da Corte Conti Sez. Autonomie n. 8/2021) si possono distinguere in “mezzi interni” quando sono già considerati in bilancio e “mezzi esterni”, quando si è in presenza di risorse aggiuntive non precedentemente considerate. La copertura di nuove spese deve essere garantita in base a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in modo che la determinazione degli oneri e delle relative coperture (maggiore entrata/minore spesa) sia necessariamente contestuale. Il ricorso all'utilizzo degli accantonamenti iscritti in fondi speciali risulta annoverato tra i “mezzi interni” di copertura finanziaria.

Nel caso di specie la presente proposta di legge si caratterizza per non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non risultano inoltre previsti oneri organizzativi.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE
/AULA**

SI ☐ (vedi allegato)

NO ☐

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:				
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO				
	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI
EMENDAMENTI**

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				

Programma				
Titolo				
Totale				

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

L'effettiva attuazione dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 richiede che le strutture sanitarie del servizio sanitario regionale siano poste nelle condizioni di assicurare, in modo uniforme sul territorio, l'erogazione delle prestazioni connesse all'interruzione volontaria di gravidanza, anche attraverso un'organizzazione del personale che consenta di disporre di figure non obiettrici nei servizi preposti. Con la presente proposta di legge, al fine di garantire in modo costante la funzionalità di tali servizi, si prevede, pertanto, che le aziende sanitarie, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, possano attivare specifiche procedure selettive per il reclutamento di personale non obiettore di coscienza anche al fine di prevenire situazioni di criticità che incidano negativamente sull'accesso alle prestazioni. Si prevede, inoltre, che, qualora le aziende sanitarie risultino prive di personale non obiettore, con la conseguenza di non poter garantire l'erogazione dei servizi previsti dalla normativa statale, siano individuati tempi certi per l'attivazione delle procedure di reclutamento, così da assicurare la piena funzionalità organizzativa e la continuità dell'offerta assistenziale.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO
--

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 ☐ il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 ☐ il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

☐ Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

☐ il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

☐ il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

☐ Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

☐ identità (aiuti ad hoc);

☐ dimensione;

☐ settore economico o attività (indicare quali : _____);

☐ area geografica¹ (indicare quale: _____);

☐ altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

☐ caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

☐ Altro (specificare): _____

FORSF

(specificare dubbi): _____

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il ***vantaggio economico*** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per ***impresa*** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- ☐ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- ☐ abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- ☐ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- ☐ differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- ☐ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- ☐ estinzione o riduzione del debito;

- ☐ cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- ☐ garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- ☐ prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- ☐ riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- ☐ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- ☐ partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- ☐ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- ☐ nel caso delle infrastrutture:
 - ☐ per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - ☐ per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - ☐ per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei

requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- ☐ **de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- ☐ **esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

-
- ☐ **notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- ☐ **disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

- articolo 93
 - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____
 - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

- ☐ **disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
 - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ *Casi di pre notifica*

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.